



In questo numero:

1 - LE SEDIVA NEWS DAL 17 OTTOBRE AD OGGI

17/10/2013	Requisiti di ammissione, condizioni preclusive e cause di esclusione nel concorso straordinario - <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)	22/10/2013	Sempre <i>indetraibile</i> l'iva sulle moto di lusso - <i>QUESITO</i> (valerio pulieri)
18/10/2013	La detrazione degli interessi del mutuo per l'acquisto della casa da ristrutturare - <i>QUESITO</i> (mauro giovannini)	23/10/2013	Lo <i>scontrino parlante</i> per il "non farmaco" - <i>QUESITO</i> (roberto santori)
21/10/2013	Impossibile la riviviscenza di un atto fiscale già annullato (stefano lucidi)	24/10/2013	Trasformazione da <i>tempo determinato</i> a <i>indeterminato</i> - <i>QUESITO</i> (marco porry)
21/10/2013	Novità per le pensioni nel 2014 (giorgio bacigalupo)	24/10/2013	Una farmacia rurale sussidiata che pratica al SSN lo sconto delle urbane - <i>QUESITO</i> (Studio Associato)
22/10/2013	La diversità del prezzo tra il banco e il distributore automatico - <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)	25/10/2013	I rapporti tra cedente e cessionario nel trasferimento della quota sociale - <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)

2 - NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)

3 - SCADENZE FINE OTTOBRE E NOVEMBRE 2013

1 - LE SEDIVA NEWS DAL 17 OTTOBRE AD OGGI

17/10/2013 - Requisiti di ammissione, condizioni preclusive e cause di esclusione nel concorso straordinario - QUESITO

Un mio collega mi ha assicurato che, pur avendo partecipato a due concorsi che però sembrano ancora lontani dalla conclusione, io potrei in questo momento acquisire una quota in una società titolare di farmacia urbana senza rischiare l'esclusione dal concorso; mi ha tuttavia fatto presente che, se conseguirò una farmacia, dovrò cedere la partecipazione sociale prima di accettare.

È possibile che Lei abbia male inteso il parere del Suo collega, anche se idee del genere continuano a girare liberamente per l'etere.

Non sembra in ogni caso un'indicazione da seguire.

Partiamo da uno dei bandi regionali, quello emiliano (ma in pratica hanno tutti lo stesso contenuto), il cui art. 2 ammette a partecipare i farmacisti:

a) non titolari di farmacia in qualunque condizione professionale si trovino;

b) titolari di farmacia rurale sussidiata;

c) titolari di farmacia soprannumeraria;

d) titolari di esercizio di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006 n.223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248 (si tratta evidentemente della "parafarmacia": quindi il suo titolare, rientrando quanto meno nella condizione sub a), era già ammesso a partecipare senza perciò alcuna necessità di farne una previsione specifica);

e) soci di società esclusivamente titolare di farmacia rurale sussidiata o di farmacia soprannumeraria, a condizione che la società non sia titolare anche di farmacie prive delle predette caratteristiche;

purché, come è precisato subito dopo, "alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti

1. cittadinanza italiana, ovvero, di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
2. età compresa tra 18 e 65 anni non compiuti;
3. possesso dei diritti civili e politici;
4. laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche;
5. iscrizione all'albo professionale dei farmacisti;
6. non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni. Tale condizione deve permanere fino al momento dell'assegnazione della sede farmaceutica."

Al di là della formulazione sicuramente un po' pasticciata dell'intera disposizione e in particolare del punto 6) - convertire infatti quasi ellitticamente una *preclusione* storica come quella decennale

(introdotta nei concorsi per sedi farmaceutiche dall'ormai lontana l. 2/4/68 n. 475) nell'ulteriore "requisito" di ammissione di "non aver ecc." sembra forse una soluzione inutilmente macchinosa - la portata dell'art. 2 del bando è comunque chiara quanto basta.

In sintesi, sono ammessi a partecipare soltanto i *farmacisti* che - "alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda" - siano in possesso di tutti i requisiti soggettivi da sub 1) a sub 5), versino in (almeno) una delle condizioni personali tassativamente indicate da sub a) a sub e) e non risultino quindi titolari di farmacia o soci di società titolare di farmacia, a meno che non si tratti, per gli uni e gli altri, di farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria (nella circoscritta accezione, quest'ultima, "autenticamente" innestata in coda al comma 3 dell'art. 11 dall'art. 23, comma 12-duodevices del dl. 95/12 convertito con l. 135/12).

Inoltre, *tutti* costoro devono anche trovarsi - a pena di "non ammissione" (o di successiva esclusione, come vedremo) - nella già ricordata curiosa "condizione" sub 6) di "non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni", che, aggiunge testualmente la disposizione, "deve permanere fino al momento dell'assegnazione della sede farmaceutica".

Per chi non abbia potuto coglierne esattamente il senso, l'intero disposto sub 6) vuol dire questo: se concorro nella condizione soggettiva sub a), d) o e) e non sono mai stato titolare di farmacia, urbana o rurale, *nulla quaestio*; se invece, sempre concorrendo in una di quelle tre condizioni, la farmacia l'ho in precedenza venduta (o donata o conferita in società), la cessione - perché io sia ammesso a partecipare - deve essere stata perfezionata, con il rilascio del provvedimento di autorizzazione a favore del cessionario, almeno dieci anni prima della "data di scadenza del termine"; se infine concorro nella condizione sub b) o c), la precisazione aggiunta in coda a sub 6) mi avverte che la "condizione" di "non aver ecc." deve "permanere fino al momento ecc." e che quindi, se cedo nel frattempo con qualsiasi negozio di trasferimento la mia farmacia rurale o soprannumeraria, verrà meno per me la condizione sub 6) e sarò conseguentemente escluso dalla graduatoria o dall'assegnazione.

Questa della "permanenza" "fino al momento ecc." è tuttavia una precisazione che i bandi circoscrivono espressamente alla sola preclusione decennale. Ma qui si è trattato più che altro di uno scrupolo (comunque meritorio e condivisibile) delle Regioni, che hanno forse voluto anche evitare qualsiasi equivoco in ordine alle conseguenze - sulla posizione concorsuale del concorrente/titolare - delle decisioni circa la sorte della farmacia che *medio tempore* egli avrebbe potuto assumere; tanto più che nella prima fase di applicazione della l. 475/68 era insorta qualche incertezza al riguardo,

anche se presto risolta in sede giurisprudenziale proprio nella direzione che il bando ora opportunamente ribadisce.

Il vero è però, ed eccoci al punto, che la “permanenza” in capo al concorrente per l’intera durata della procedura dei requisiti e/o condizioni d’ammissione - quando per loro natura non si consumino ai fini concorsuali proprio “*alla data di scadenza del termine*” - sta nella fine sostanza di un concorso pubblico in cui infatti quei requisiti e/o condizioni assumono in principio, alla data stessa, il ruolo di requisiti e/o condizioni per restare nella procedura concorsuale e quindi di *partecipazione*, da *possedere* in sostanza “*alla*” data ecc., ma che il concorrente deve *continuare a possedere* anche “*dalla*” data ecc. in poi.

Eccezioni possono allora essere previste soltanto in specifiche disposizioni di legge, che peraltro non si rinvennero nei concorsi farmaceutici e men che meno in quello straordinario, dal quale dunque, scendendo ora in qualche dettaglio, il concorrente viene escluso di diritto - nessuno può dubitarne - quando *medio tempore* perda uno o più dei requisiti soggettivi sub 1), 3), 4) e 5), mentre indiscutibilmente non può essere così ove compia il 65° anno di età il giorno dopo la scadenza dei termini o durante lo svolgimento del concorso.

Quanto alle condizioni personali da sub a) a sub e), è bensì sufficiente - *per essere ammessi* - versare in (almeno) una di esse “*alla data di scadenza ecc.*”, ma se in prosieguo vi si esce è necessario - *per non essere esclusi* - rientrare senza nessuna soluzione di continuità in una delle altre condizioni di ammissione, salvo che naturalmente non ne sopravvenga una preclusiva o di esclusione, come la cessione della farmacia o la perdita di uno o più dei requisiti soggettivi.

Se perciò, ad esempio, il concorrente, titolare di farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria, nelle more della procedura *rinuncia* puramente e semplicemente alla titolarità (come sarà costretto a fare se vorrà accettare la farmacia eventualmente conseguita in esito al concorso) non perde il diritto di partecipare perché il venir meno per lui della “condizione” sub b) o c) lo restituisce allo stesso tempo in quella generale sub a).

Egli è invece escluso se la farmacia la trasferisce in qualsiasi modo a terzi dato che incappa nella preclusione decennale di cui all’art. 12 della l. 475/68 o, se si preferisce, perde il requisito “positivo” di cui sub 6); ed è pure escluso se - sempre dopo la “*data di scadenza ecc.*” - acquisisce la titolarità (o la quota di società titolare) di una farmacia non rurale sussidiata e non soprannumeraria (esattamente quel che Le avrebbe suggerito il Suo collega), perché perde per ciò stesso la condizione personale sub a) o sub d) senza essere ricondotto in nessuna delle altre.

Potremmo continuare per un po’ con gli incroci esemplificativi, che possono del resto essere numerosi, ma il quadro tracciato rapidamente sin qui dovrebbe aver reso l’idea di come stiano le cose.

Quel che d’altra parte potrebbe forse aver tratto in inganno il Suo interlocutore è una disposizione, presente più o meno anch’essa in tutti i bandi e nell’art. 13 di quello emiliano, che, elencando le “*cause di esclusione della graduatoria*” e di decadenza “*dall’eventuale assegnazione della sede*”, vi annovera anche quella della “*mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 2 del bando, emersa successivamente all’interpello*”.

Senonché, tale previsione non vuol dire che il concorrente può fare tutto quel che gli pare dalla data di scadenza dei termini di presentazione e fino all’interpello e/o all’assegnazione per poi rimettersi in riga a quel momento, ma vuol semplicemente regolare (se mai fosse necessario...) il caso in cui il non possesso *ab origine* o la perdita in un tempo successivo di uno dei requisiti positivi o negativi indicati nell’art. 2 siano “emersi” dopo l’interpello e quindi a graduatoria approvata, ferma pertanto l’esclusione diciamo “fisiologica” dalla procedura ove quelle vicende “emergano” invece durante l’espletamento della fase propriamente concorsuale.

Seguire quel consiglio Le comporterebbe in definitiva - secondo il tempo dell’“emersione” dell’impedimento all’ammissione o alla partecipazione - l’esclusione dal concorso o dalla graduatoria ovvero la decadenza dall’accettazione.

(gustavo bacigalupo)

18/10/2013 - La detrazione degli interessi del mutuo per l’acquisto della casa da ristrutturare - QUESITO

Ho appena contratto un mutuo per l’acquisto di un immobile nel quale non posso tuttora andare a vivere per via dei lavori di ristrutturazione che ritengo andranno avanti ancora per un paio di

mesi. Trasferendo perciò la residenza presso la nuova abitazione a gennaio 2014, posso detrarre le rate del mutuo pagate nel periodo da ottobre a dicembre 2013?

L’art. 15, comma 1, lett. b) del Tuir stabilisce che, per poter beneficiare della detrazione degli interessi passivi corrisposti in riferimento ad un contratto di mutuo stipulato per l’acquisto di un’abitazione oggetto di lavori ristrutturazione edilizia (ex art. 3, comma 1, lett. d), DPR 380/2011), occorre che l’immobile sia adibito a “dimora abituale” *entro due anni dall’acquisto*.

Tale termine può anche essere maggiore, ma solo quando il differimento sia ascrivibile ad un ritardo del Comune nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste (cfr. Agenzia delle Entrate - circ. 7/E/2001).

Dunque Lei potrà usufruire del *bonus* fiscale in parola soltanto dopo aver stabilito la Sua “dimora abituale” presso la nuova unità, vale a dire quando saranno terminati i lavori, purché *prima di due anni dall’acquisto*.

Questa circostanza potrà essere accertata da quanto risulterà sui registri anagrafici, nel caso vi trasferisca la residenza, ovvero per mezzo di un’autocertificazione (redatta ai sensi del DPR 445/2000) nella quale si attesti che l’abitazione dove dimora abitualmente - cioè appunto l’immobile ristrutturato - è ubicata in un luogo diverso da quello risultante dai registri.

Ricordiamo infine che non esistono limitazioni per usufruire allo stesso tempo delle *detrazioni degli interessi passivi* sulle somme di mutuo e della *detrazione Irpef* del 36% (50% fino al 31 dicembre 2013) sui lavori di ristrutturazione.

Infatti le due detrazioni possono coesistere senza grandi problemi, sempreché regolarmente documentate.

(mauro giovannini)

21/10/2013 - Impossibile la riviviscenza di un atto fiscale già annullato

La vicenda è la seguente: un ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate ha emesso nei confronti di un contribuente siciliano un avviso di irrogazione di sanzioni, che è stato successivamente annullato dall’Agenzia stessa.

Ma quest’ultima, dopo un ulteriore ripensamento, ha provveduto ad annullare anche l’atto di... annullamento, ritenendo così di far “rivivere” il primo provvedimento di irrogazione di sanzioni.

Ma tale soluzione è stata recentemente censurata dalla Corte di Cassazione, che ha precisato infatti che, una volta eliminato dal mondo giuridico, l’atto impositivo non può rivivere, perché “*da tale annullamento non può farsi conseguire, come al contrario ritenuto dall’Agenzia delle Entrate, l’ulteriore effetto di riviviscenza dell’originario atto impositivo, il quale, travolto dal primo provvedimento, è stato definitivamente eliminato dall’ordinamento*”.

Il Fisco, pertanto, avrebbe dovuto emettere un *nuovo* provvedimento, anche se identico al primo successivamente annullato, purché, s’intende, non fossero decorsi i termini di decadenza previsti dalla legge per la sua notifica.

(stefano lucidi)

21/10/2013 - Novità per le pensioni nel 2014

Le domande sull’argomento sono numerose e non ci è consentito trattarle singolarmente, anche perché si risolvono spesso in vicende del tutto specifiche; può quindi essere sufficiente un quadro soltanto riassuntivo.

Il prossimo anno, questo è noto, l’età pensionabile verrà elevata.

In particolare, i *lavoratori dipendenti* nel settore privato dovranno aver maturato 63 anni e nove mesi di età se donne, e 66 anni e tre mesi se uomini, con il requisito comune di una contribuzione minima di 20 anni di versamenti.

Invece i *lavoratori autonomi* dovranno avere 62 anni con 35 di contributi, se donne; ma 63 anni, e sempre con 35 anni di contributi, se uomini.

Sarà però ancora possibile, è opportuno rammentarlo, percepire la *pensione anticipata* a fronte di 42 anni e sei mesi di contributi per gli uomini e di 41 anni e sei mesi per le donne.

I soggetti, infine, che avevano maturato la *pensione di anzianità* con 40 anni di contributi e con qualunque età anagrafica, potranno nel prossimo anno produrre domanda di pensionamento anche se il trattamento potrà nei fatti decorrere soltanto dopo 15 o 21 mesi.

(giorgio bacigalupo)

22/10/2013 - La diversità del prezzo tra il banco e il distributore automatico - **QUESITO**

Abbiamo recentemente installato un distributore di profilattici. I prezzi praticati dal distributore devono corrispondere a quelli praticati in farmacia?

Trattandosi di prodotti “non farmaco” - il cui prezzo, come è noto, è completamente liberalizzato - se le modalità di dispensazione al pubblico adottate dalla farmacia sono nel concreto più di una (cioè, sia al banco che tramite distributori automatici) è senz'altro giustificabile una differenziazione dei prezzi.

Un aspetto di criticità potrebbe insorgere quando il prezzo del profilattico distribuito con la macchina sia *inferiore* - come peraltro è ragionevole credere, considerando i minori costi di vendita - rispetto a quello dello stesso “pezzo” distribuito al banco.

Tale minor prezzo, infatti, potrebbe in realtà essere considerato quale sconto praticato alla sola clientela che acquista dal distributore e non a quella che viceversa si serve al banco, e questo in violazione, tanto per intenderci, dell'art. 11, comma 8, del d.l. 1/2012 convertito in l. 27/2012, che consente, come sappiamo, alle farmacie di praticare sconti su tutti i prodotti ceduti, *alla condizione però che gli sconti siano uniformemente applicati a tutta la clientela.*

Tuttavia, proprio sotto questo profilo, la diversa forma di distribuzione potrebbe probabilmente legittimare la differenza di prezzo, perché non c'è dubbio che la norma richiamata intenda tutelare la clientela della farmacia da comportamenti discriminatori ed arbitrari che invece, in una situazione del genere, parrebbero francamente irrintracciabili.

(stefano civitareale)

22/10/2013 - Sempre *indetraibile* l'iva sulle moto di lusso - **QUESITO**

*Sto acquistando una moto che vorrei intestare alla farmacia ma si tratta di un modello particolarmente potente (500 c.c.). E' vero che per questi mezzi l'iva è tuttora integralmente *indetraibile*?*

E' vero.

L'iva sulle c.d. moto “di lusso” - come, per l'appunto, i motocicli per uso privato *con motore di cilindrata superiore a 350 c.c.* - è detraibile soltanto per le imprese che ne esercitano la vendita e/o il noleggio e/o il leasing, trattandosi di attività che in genere non possono essere compiutamente esercitate in assenza di tali mezzi.

Ma per tutte le altre imprese - e non fanno eccezione le farmacie, naturalmente - l'iva resta del tutto *indetraibile* anche quando queste moto siano utilizzate per svolgere *effettivamente* l'attività.

Quindi, per poter godere della (sia pur ridotta) detrazione fiscale, bisognerebbe accontentarsi di un “motociclo” con motore di cilindrata non superiore a 350 c.c., che tuttavia ci pare una cilindrata di tutto rispetto.

(valerio pulieri)

23/10/2013 - Lo *scontrino parlante* per il “non farmaco” - **QUESITO**

*Devo emettere lo *scontrino parlante*, a richiesta del cliente, anche per le cessioni di prodotti diversi dai farmaci?*

La questione è già stata trattata approfonditamente, in particolare, nella [Sediva News del 14/02/2008](#), alla quale quindi, anche se un po' “datata”, rimandiamo.

Qui ci limitiamo a ribadire che il c.d. “*scontrino parlante*” - cioè lo *scontrino* fiscale integrato con l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti e del codice fiscale del cliente - è stato introdotto nel nostro ordinamento quasi vent'anni fa con l'art. 3 del DPR n. 696 del 21/12/1996, ma ha conosciuto il suo momento di notorietà soltanto con l'art. 1, commi 28 e 29, della L. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) che ha previsto, come sappiamo, la sua *obbligatorietà* ai fini della *detrazione* fiscale delle spese sostenute per l'acquisto di *medicinali* in alternativa all'emissione della *fattura*.

La legge però non attribuisce evidentemente al farmacista alcun “*sindacato*” in ordine alla detraibilità fiscale o meno di una spesa in farmacia - valutazione questa che riguarda esclusivamente il sostenitore della spesa (e, al più, il suo commercialista) - e inoltre la richiesta del cliente di documentare in tal modo le spese sostenute potrebbe avere anche finalità diverse dalla mera detraibilità fiscale, come ad esempio quella di *documentare* in forma certa ed inequivocabile la spesa stessa per ripartire poi l'onere con il coniuge separato.

Ne consegue perciò che il farmacista potrà/dovrà rilasciare lo *scontrino parlante* *ad ogni richiesta del cliente*, dunque anche quando l'acquisto faccia riferimento a spese non detraibili fiscalmente, senza incorrere in alcuna responsabilità circa il “*cattivo uso*” che il cliente possa farne.

D'altra parte, dinanzi alla richiesta di una documentazione fiscalmente idonea della spesa l'alternativa allo *scontrino parlante* sarebbe fatalmente, come accennato, quella dell'emissione della vera e propria *fattura di vendita*, che è un'operazione indubbiamente più onerosa sul piano amministrativo.

(roberto santori)

24/10/2013 - Trasformazione da tempo *determinato* a *indeterminato* - **QUESITO**

Vorrei sapere se e in che modo posso usufruire degli incentivi (circ. Inps n.131 del 17/9/13) previsti per la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Il contratto che vorrei trasformare, in scadenza a fine luglio 2014, è quello di una mia collaboratrice farmacista che compirà 29 anni il 20/12/13.

Mantenendo fermo il requisito anagrafico (29 anni), per poter ottenere l'agevolazione deve sussistere *una di queste due* condizioni:

- il lavoratore deve essere privo di impiego retribuito *da almeno sei mesi* (nel Suo caso è necessario verificare se il dipendente risulta essere stato alle dipendenze di altro datore di lavoro);
- il lavoratore deve essere privo di un diploma di scuola media superiore o professionale.

L'azienda, proprio per effetto della trasformazione del contratto, deve in ogni caso, come noto, *creare un nuovo posto di lavoro* e quindi bisogna nel concreto valutare se si realizza davvero un aumento dell'organico aziendale rispetto alla forza lavorativa *media* occupata negli ultimi dodici mesi.

In caso positivo, l'aumento netto della forza lavoro dovrà sussistere *per i dodici mesi successivi* alla trasformazione; diversamente, quindi, il datore di lavoro non potrebbe usufruire dell'incentivo in quei mesi nei quali la forza lavoro sia stata invece al di sotto di quella *media*.

È però in arrivo la legge di stabilità (Finanziaria 2014), che dovrebbe intervenire ulteriormente sulla vicenda.

(marco porry)

24/10/2013 - Una farmacia rurale *sussidiata* che pratica al SSN lo sconto delle urbane - **QUESITO**

*Ho letto col solito interesse la mail del 30/9 dell'Avv. Bacigalupo relativa all'indennità di residenza in cui si fa riferimento al “*minore sconto praticabile al SSN*” da parte di farmacia rurale *sussidiata*.*

*Essendo anche la mia “*rurale sussidiata*”, pratico tutt'oggi lo sconto pieno a fasce a favore del SSN, cioè a scalare in base al prezzo di *fustella* come previsto per le farmacie urbane e vorrei quindi conoscere i riferimenti legislativi nazionali o regionali che non mi permettono una riduzione degli sconti come rurale *sussidiato*.*

L'art. 1, comma 40, della l. 662/96 disciplina la misura dello sconto c.d. “scalare” dovuto dalle farmacie per le forniture agli assistiti dal SSN, disponendo altresì alcune agevolazioni in materia.

In particolare, le farmacie *rurali sussidiate* con un fatturato SSN inferiore ad € 387.342,67 possono usufruire dello sconto fisso dell'1,5%, mentre alle farmacie *urbane* e a quelle *rurali non sussidiate* con un fatturato SSN inferiore ad € 258.228,45 si applica lo sconto appunto “scalare” con una riduzione del 60%.

Quanto al calcolo del fatturato SSN, non sempre le Regioni hanno tenuto un comportamento univoco, e però si può richiamare l'opinione al riguardo della Federfarma, secondo cui il fatturato “*va determinato considerando i farmaci ceduti in regime di SSN, al netto dell'Iva nonché degli sconti al SSN, dell'eventuale ticket, dell'assistenza integrativa e protesica e della “distribuzione per conto”.*”

Dobbiamo però pensare, almeno stando all'e-mail da Lei inviata, che la Sua farmacia, pur certamente “*rurale sussidiata*”, non rientri nei parametri di “*fatturato*” che abbiamo appena ricordato.

(Studio Associato)

25/10/2013 - I rapporti tra cedente e cessionario nel trasferimento della quota sociale - **QUESITO**

Sto acquistando una quota di larga maggioranza in una società di farmacisti, e vorrei sapere se posso rivalermi sul venditore nel caso in cui io sia chiamato personalmente dai fornitori a far fronte al pagamento di debiti sociali pregressi, che dalle scritture contabili

sembrano particolarmente consistenti.

Secondo il primo comma dell'art. 2290 del cod.civ., "Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento".

È una norma che - con riguardo alle obbligazioni sociali sorte anteriormente allo scioglimento del rapporto con la società - configura sicuramente un'ipotesi di responsabilità del socio receduto o escluso, ovvero degli eredi del socio deceduto, ma soltanto verso i creditori della società, che sono appunto i "terzi" cui si riferisce l'art. 2290.

Ma per la Suprema Corte la disposizione appena riportata - se pure dettata espressamente per le tre figure tipiche di scioglimento del singolo rapporto sociale - è anche la sola del codice civile che può ritenersi applicabile al caso del socio che la quota l'abbia invece ceduta.

In tale evenienza, sempre guardando al disposto dell'art. 2290 cod.civ., l'acquirente non potrà dunque - esattamente come la società in quanto tale - invocare alcun profilo di responsabilità del cedente nei suoi confronti, e quindi, per rispondere al quesito, se Lei farà fronte al pagamento di un'obbligazione sociale insorta in data anteriore all'acquisto, non avrà titolo a rivalersene a carico del Suo dante causa.

In pratica, se non è il creditore sociale ad aggredirlo direttamente (ed è difficile che questo accada, se non altro per le maggiori difficoltà in cui verosimilmente ci si può imbattere in vicende del genere), anche il socio cedente - al pari di quello escluso o receduto, o degli eredi del socio premorto - può riuscire a farla franca.

Però almeno questo è un problema che può essere evitato senza particolari difficoltà, purché, s'intende, l'acquirente abbia cura di garantirsi opportunamente (perlomeno) sotto questo specifico aspetto.

Anche l'art. 2290, infatti, come del resto la gran parte delle norme codicistiche in tema di società di persone (snc o sas), è una disposizione derogabile dalle parti, ed è una deroga che naturalmente deve essere innestata - in termini espressi e inequivoci - nel rogito stesso di cessione della quota.

Quel che peraltro generalmente avviene.

(gustavo bacigalupo)

2 - **NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)**

➤ **Se nel locale farmacia cade una donna che indossa scarpe con tacchi troppo alti, può non aver diritto ad alcun risarcimento**

Corte di Cassazione - Sez. Civile - sent. 17/10/2013, n. 23584

Il tacco si era incastrato in un rialzo del pavimento non perfettamente percepibile; e però, quanto più è sottile lo "stileto", tanto più è necessario prestare attenzione a dove... si mettono i piedi.

➤ **Per la determinazione dell'assegno divorzile non rileva che il matrimonio sia stato di breve durata**

Corte di Cassazione - Sez. Civile - sent. 16/10/2013, n. 23442

Anche nel caso di matrimonio breve, l'assegno divorzile a carico del coniuge benestante può essere elevato. Anche in tal caso, infatti, deve aver rilievo il tenore di vita goduto dalla coppia durante l'unione, oltre alle proprietà e alle aspettative del coniuge più debole.

➤ **Il mancato pagamento dei canoni di locazione fanno scattare la risoluzione del contratto per inadempimento**

Corte di Cassazione - Sez. Civile - sent. 17/09/2013 n. 21156

Quella del pagamento del canone è infatti un'obbligazione primaria e strutturale del rapporto, quindi di gravità tale da far scattare di per sé la risoluzione contrattuale per inadempimento.

➤ **Dei danni cagionati dal "non laureato" adibito al banco può rispondere il titolare della farmacia**

Corte di Cassazione - Sez. Civile - sent. 17/05/2013, n. 21220

Il titolare di uno studio dentistico, che si avvaleva di collaboratori privi dei necessari titoli professionali (pensiamo ai falsi dentisti o ai falsi odontotecnici), è stato ritenuto responsabile dei danni cagionati da costoro ai pazienti dello studio.

Per la verità, si tratta di un principio generale del codice civile, che vale pertanto anche per il titolare di farmacia che di fatto preponga al banco, non impedendogli la dispensazione di farmaci, con o senza la spedizione di ricette.

➤ **È frode fiscale se le fatture si riferiscono a beni estranei all'attività**

Corte di Cassazione - Sez. Penale - sent. 09/10/2013, n. 41696

Si configura il reato di frode fiscale e la confisca per equivalente nei confronti dell'imprenditore che abbia registrato in contabilità le fatture per acquisti di beni totalmente estranei all'attività di impresa, ritenendo

pertanto deducibile il relativo costo e detraibile l'Iva corrispondente.

➤ **È illegittimo il licenziamento del lavoratore perché non in grado di sollevare pesi**

Corte di Cassazione - Sez. Lavoro - sent. 10/10/2013, n. 23068

Il lavoratore presentava, secondo la Suprema Corte e contrariamente alla certificazione del medico di base, una patologia fisica non eccessivamente grave e compatibile con le mansioni assegnategli, e quindi l'azienda, invece di procedere al licenziamento fondandolo sulla inidoneità fisica, avrebbe dovuto adottare le cautele prescritte dalla legge in grado di ridurre i rischi per la salute.

➤ **Pur in presenza di una fattura formalmente regolare, il contribuente deve comunque provare l'effettività della relativa operazione commerciale**

Cassazione Civile - Sez. Tributaria - sent. 15/10/2013, n. 23325

Anche se formalmente corretta e completa di tutti i suoi elementi, una fattura di acquisto non prova di per sé l'effettività dell'operazione commerciale che vi è indicata (consegna di merce), specie quando - come nel caso deciso dalla Suprema Corte - non siano state emesse bolle di consegna e per di più il presunto fornitore, per l'assenza di strutture idonee allo svolgimento di un'attività in esecuzione all'ingrosso di merce, appaia più che altro un fornitore "sulla carta"

3 - **SCADENZE FINE OTTOBRE E NOVEMBRE 2013**

31/10 - Per i contribuenti *non titolari di partita iva* che hanno scelto il pagamento *rateale* delle imposte discendenti dal mod. UNICO 2013: *soggetti* anche indirettamente agli *studi di settore*, versamento della *quinta rata* se la prima è stata pagata entro il 08/07/2013, oppure versamento della *quarta rata* se la prima è stata pagata entro il 20/08/2013; *non soggetti* neanche indirettamente agli *studi di settore*, versamento della *sesta rata* se la prima è stata pagata entro il 17/06/2013, oppure versamento della *quinta rata* se la prima è stata versata entro il 17/07/2013

31/10 - Versamento della *quarta rata* (di quattro) della COSAP/TOSAP (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) se si è scelto il pagamento *rateizzato*.

12/11 - Comunicazione delle operazioni IVA effettuate nel periodo d'imposta 2012 c.d. *spesometro*, per i contribuenti *mensili*

18/11 (*poiché il 16 cade di sabato*) - Versamento mediante mod. F24 *online* di: Iva relativa al mese di ottobre 2013 per i contribuenti *mensili* e Iva del terzo trimestre per i contribuenti *trimestrali*; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di ottobre; contributi Inps per i dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi e/o *a progetto* e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, sempre relativi al mese di ottobre

18/11 - Per i soli *titolari di partita iva* soggetti agli *studi di settore* che hanno scelto il pagamento *rateale* delle imposte relative al mod. UNICO 2013: versamento della *sesta rata* se la prima è stata pagata l'8/07/13

18/11 - Versamento mediante F24 *online* dei contributi Inps in misura fissa per artigiani, commercianti e collaboratori (non farmacisti) di impresa familiare iscritti a questa forma previdenziale riferiti al *terzo* trimestre 2013

21/11 - Comunicazione delle operazioni IVA effettuate nel periodo d'imposta 2012 c.d. *spesometro*, per i contribuenti *trimestrali*

02/12 (*poiché il 30 novembre cade di sabato*) - Per i contribuenti *non titolari di partita iva* che hanno scelto il pagamento *rateale* delle imposte discendenti dal mod. UNICO 2013: *soggetti* anche indirettamente agli *studi di settore*, versamento della *sesta rata* se la prima è stata pagata entro il 08/07/2013, oppure versamento della *quinta rata* se la prima è stata pagata entro il 20/08/2013; *non soggetti* neanche indirettamente agli *studi di settore*, versamento della *settima rata* se la prima è stata pagata entro il 17/06/2013, oppure versamento della *sesta rata* se la prima è stata versata entro il 17/07/2013

02/12 - Versamento del *secondo* acconto delle imposte (Ire, Irap e Ires) e dei contributi Inps (gestione cd. separata e artigiani e commercianti) per l'anno 2013 mediante Mod. F24 *online* obbligatorio per i titolari di *partita iva* oppure mediante Mod. F24 *cartaceo* da presentare in banca oppure alla posta, limitatamente ai *non titolari di partita iva*

* * *